

**Regolamento per il
funzionamento del Consiglio
Nazionale**

(30/05/2004)

*(Art. 19, comma 4 Statuto
associativo)*

TITOLO I

Norme per lo svolgimento delle riunioni

Art.1

Il Consiglio Direttivo, nominato nelle forme e nei modi di cui all'art. 9 dello Statuto, nella prima riunione fissa il calendario dei lavori per il successivo periodo di almeno 6 mesi; nello stesso modo si provvede alla scadenza del calendario.

Il calendario, così come ogni eventuale variazione viene tempestivamente comunicato, a cura del Segretario Nazionale, a tutte le Sezioni.

Art. 2

L'ordine del giorno di ciascuna riunione viene determinato dalla Giunta almeno 15 giorni prima della data di svolgimento del CDN e comunicato unitamente alla formale convocazione.

Nel caso di questioni che attengono a modifiche statutarie ovvero a scelte di grande rilievo per l'attività politica dell'Associazione, all'ordine del giorno andrà allegata una relazione predisposta dalla Giunta o da soggetti all'uopo delegati dal Presidente o dalla Giunta.

L'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, va fatta entro il 31 Ottobre di ciascun anno; il Tesoriere cura la predisposizione della relazione illustrativa dei bilanci.

Le singole Sezioni, attraverso i propri rappresentanti, possono chiedere al Presidente l'inserimento di argomenti di interesse generale entro 30 giorni dalla data di svolgimento del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Le convocazioni, così come tutte le altre comunicazioni che riguardano la vita associativa, sono inviate di norma per via telematica, a cura del Segretario Nazionale o del Responsabile informatico.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno cinque volte per anno solare.

Il verbale è redatto dal Segretario in forma riassuntiva.

L'estratto delle decisioni significative adottate dal Consiglio Direttivo viene tempestivamente trasmesso ai componenti del CDN.

Alla riunione successiva si procederà all'approvazione definitiva del verbale ed all'inserimento nel libro appositamente tenuto dal Segretario Nazionale.

Art. 5

Le Sezioni che nel corso del mandato maturano i requisiti numerici, con l'invio annuale dei dati ex art. 6, c. 4°, dello Statuto, indicano il nuovo Consigliere Nazionale al Segretario Nazionale. Il Segretario Nazionale dà comunicazione ai sensi dell'art. 9 c. 2 dello Statuto.

Art. 6

Nel caso in cui all'ordine del giorno vi sia la delibera di cui all'art.9, c.5°, lettera g) dello Statuto, i soci, iscritti alla sezione per la quale il Collegio di Garanzia ha proposto la perdita della qualifica di organo dell'AIGA, che chiedano di intervenire nel CDN, devono essere ascoltati prima della deliberazione. All'esito della loro audizione, con la medesima deliberazione, il CDN può fissare un termine entro il quale, se perviene nuova domanda di costituzione della Sezione dallo stesso circondario di quella sanzionata, procede all'eventuale approvazione ex art. 6, c. 1°, dello Statuto.

TITOLO II

Organizzazione dei rapporti e delle comunicazioni tra CDN, Giunta e Consigli Direttivi delle Sezioni

Art. 7

Il Segretario Nazionale sovrintende e coordina, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, ogni rapporto e comunicazione tra il CDN, la Giunta ed i Consigli Direttivi delle Sezioni.

Il Segretario Nazionale si avvale, a tale fine, dell'ausilio dei Coordinatori regionali e dei Coordinatori d'Area; questi ultimi secondo la ripartizione geografica per competenza tra le seguenti aree:

Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Centro: Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo.

Sud: Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 8

Per le iniziative di rilievo ed interesse nazionale organizzate dalle Sezioni, qualora le stesse ne facciano richiesta, il Presidente dispone la partecipazione di un componente la Giunta.

Art. 9

La Giunta nomina, nel corso della prima riunione, il Responsabile nazionale per l'informatica che curerà il sito internet dell'Associazione ed i mezzi di comunicazione informatici.

Il responsabile del sito e dei mezzi di comunicazione informatici partecipa in maniera permanente ai lavori di Giunta pur senza diritto di voto.

Art. 10

Il Segretario Nazionale cura i rapporti necessari alla gestione della sede associativa, cura l'archivio degli atti provenienti dalle Sezioni, ivi compresi quelli relativi alla loro costituzione, aggiorna l'anagrafe e l'indirizzo dei componenti il CDN, nonché degli Organi delle Sezioni avvalendosi dell'ausilio dei Coordinatori d'area.

Per l'apprestamento ed il funzionamento di tali servizi, all'inizio di ogni mandato, il Segretario Nazionale, d'intesa con il Tesoriere Nazionale, fissa un piano dei costi che è approvato dal CDN entro la sua seconda riunione. Il rispetto delle previsioni di spesa e l'efficienza dei servizi sono verificati dal CDN in sede di approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo. In tale sede il CDN ha facoltà di modificare il piano dei costi e di proporre i cambiamenti operativi necessari ad un migliore funzionamento dei servizi associativi.